

Un quesito sul danno ambientale

Domanda: Sono un operatore di polizia giudiziaria e mi chiedo quale articolo di legge specifico prevede il reato di danno ambientale, in modo da poter effettuare un diretto richiamo nelle comunicazioni di notizie di reato anziché fare un riferimento generico a tale forma di illecito...

Risposta: (a cura del Dott. Maurizio Santoloci): In realtà per quanto possa sembrare assurdo, nel nostro ordinamento giuridico non esiste ancora (e forse non esisterà ancora per lungo periodo) un reato specifico di danno ambientale. D'altra parte sono diverse legislature che molteplici proposte di legge tendenti a varare proprio il delitto, o meglio i delitti di danno ambientale non sono mai state approvate dal Parlamento. Ed abbiamo perso anche l'ultima occasione, con il recepimento della recente direttiva europea sui reati ambientali nel contesto della cui norma di recepimento sarebbe stato logico aspettarsi la creazione – appunto – di questo delitto specifico. Invece, al di là di tante teorie, di fatto e concretamente nemmeno questo volta è stato inserito nel nostro sistema giuridico tale reato specifico. Dunque l'operatore di PG non potrà trovare alcun titolo di reato diretto in tal senso, ma dovrà per forza di cose ricorrere ai “reati satelliti”¹ creati dalla giurisprudenza per operare delle denunce in caso di disastri ambientali.²

¹ La dicitura “reati satelliti” è un marchio registrato da “Diritto all'ambiente” con il n. 0001494248 presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero per lo Sviluppo Economico e protetto dalla legge sulla protezione dei marchi e del copyright anche in sede penale.

² Dal volume “**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**” edizione 2013 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci - “Diritto all'ambiente - Edizioni” www.dirittoambientaledizioni.net: “ (...) L'operatore di polizia giudiziaria non deve infatti cadere in un equivoco quando si parla di danno ambientale. Abbiamo visto come questo concetto è riferito ad una procedura risarcitoria che deve seguire precise strade amministrative e giurisdizionali. Ma va precisato che in realtà nel nostro ordinamento giuridico non esiste ancora un reato specifico di “danno ambientale”. Può sembrare anche assurdo, ma questa è la realtà oggettiva delle cose. Dunque, in sede di indagini non troveremo allo stato in alcun codice ed in alcuna legge un reato - appunto - di danno ambientale. Molti ritengono (e questo è un grande equivoco) che alcune norme specifiche contenute in leggi speciali sono identificabili con un reato di danno ambientale. Questo è totalmente inesatto. Infatti

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Anche il reato di “disastro ambientale innominato”, che sembra essere il reato specifico di danno ambientale, in realtà è un “reato satellite”[©] creato dalla giurisprudenza e dunque non può essere considerato il delitto connaturale in via diretta a questa importante materia.³

oggi non esiste ancora nel nostro panorama normativo un articolo specifico di legge per contestare appunto un delitto o una contravvenzione di “danno ambientale”. Conseguenze in modo inevitabile che il danno ambientale così come previsto dalla attuale legislazione sarà soltanto una conseguenza procedurale risarcitoria che in via amministrativa forse potrà essere attivata come conseguenza di un reato autonomo ed indipendente mutuato da altre leggi. Ma nessuno oggi nel nostro Paese può essere, con l'attuale assetto normativo, denunciato e condannando per un reato specifico di danno ambientale. Ad esempio, molto spesso (come vedremo nel dettaglio nei prossimi capitoli) per casi gravi di inquinamento idrico si procede contestando il cosiddetto “reato satellite[©]” di danneggiamento aggravato di acque pubbliche previsto dal codice penale (art. 635/II° comma n. 3). Poi, sulla base di questo delitto che non c'entra nulla con il “danno ambientale” nella sua genesi e collocazione giuridica, e che la giurisprudenza ha forzatamente adattato al campo dell'inquinamento idrico, semmai si procede in via separata e consequenziale con la procedura per il danno ambientale attraverso le regole dettate dalla legge di settore. Ma appare evidente che il reato di danneggiamento aggravato del codice penale non è affatto un reato di “danno ambientale” in senso stretto all'interno della normativa - appunto - del danno ambientale... Identico discorso vale per ogni altro tipo di reato, ad esempio la realizzazione discarica abusiva, uno scarico inquinante illecito, una violazione urbanistica e/o paesaggistica di grande rilievo. (...)”.

³ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** edizione 2013 citato: “ (...) Va peraltro citata la sentenza n. 9418 del 28 febbraio 2008 della III Sezione Penale della Cassazione che stabilizza il concetto di “disastro innominato ambientale” e che costituisce un altro importante “reato satellite[©]”, il quale viene spesso impropriamente confuso con l'inesistente reato di danno ambientale (anche tale sentenza verrà commentata in dettaglio nei prossimi capitoli di questo libro). Conseguenze, pertanto, che l'operatore di polizia giudiziaria non deve trarre equivoco dalla terminologia comune con la quale si accenna al cosiddetto danno ambientale ritenendo di fatto, per prassi generalizzata, che i grandi reati specifici contenuti nelle diverse leggi speciali ambientali sono automaticamente reati di “danno ambientale”. Dunque, una comunicazione di notizia di reato non potrà mai riportare nell'intestazione e nel contenuto sostanziale una denuncia formale specifica per un delitto di “danno ambientale” che in realtà, al momento nel quale andiamo in stampa con questo volume, ancora non esiste. È logico e doveroso - va precisato - che nella comunicazione di notizia di reato l'estensore, quando ne ricorrono i presupposti, deve esporre nei dettagli e con dovizia di particolari tutti gli elementi che servono per descrivere l'eventuale danno ambientale che si sia verificato in seguito all'illecito che si sta accertando e che si va a denunciare

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

In definitiva, è importante sottolineare che l'operatore di P.G. non deve confondere, come spesso accade per prassi e gergo comune, una realtà illegale che provoca in senso lato un danno ambientale con la procedura specifica risarcitoria della normativa sul "danno ambientale" così come formalmente previsto oggi nel nostro sistema giuridico.

Dunque, a titolo di esempio, dovrà sempre essere ben chiara nella esposizione, sia nei verbali di sequestro o di accertamenti urgenti che soprattutto nella comunicazione di notizia di reato, il punto di esatta individuazione dei reati specifici che si vuole andare a contestare (danneggiamento ex art. 635, co. 2, c.p. o art. 434 c.p. per il disastro innominato o altro), e dunque chiarendo in modo espresso ed inequivoco che si tratta di un danno sull'ambiente ma in senso improprio e che non può essere identificato con un delitto di "danno ambientale" in senso specifico e proprio il quale al momento non esiste.⁴

al pubblico ministero, perché questa approfondita descrizione servirà poi nella eventuale procedura successiva ed autonoma per il risarcimento del danno ambientale come base per la relativa azione giuridica. Quindi sarebbe fortemente carente una comunicazione di notizia di reato che non riportasse tali estremi (a nostro avviso anche eventualmente citando principi giurisprudenziali). Quello che vogliamo invece sottolineare è che non va creato un equivoco tra questa doverosa descrizione e la individuazione esatta del reato da denunciare e da rubricare nella comunicazione in questione dato che tale reato sarà allo stato attuale della normativa un "ordinario" illecito individuato all'interno di una norma specifica di settore. Ad esempio, avremmo un reato di realizzazione di discarica abusiva individuato nel contesto della normativa sui rifiuti, un reato di scarico illegale albergato nella normativa sull'inquinamento idrico, un reato di costruzione abusiva derivante dalla normativa urbanistico - edilizia. Ma ciascuno di questi reati è appunto un illecito specifico di settore e non un reato di "danno ambientale"... Poi, eventualmente ma non sempre, sulla scorta di tale reato potrà essere attivata la procedura risarcitoria prevista dalla legge specifica sul "danno ambientale" che è trasversale rispetto a tali reati e che in se stessa appunto al momento non prevede in via diretta reati autonomi (tanto è vero che da diverse legislature si tenta inutilmente di proporre ed approvare un delitto di "danno ambientale"...). (...)"

⁴ Dal volume **"Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale"** edizione 2013 citato: "(...) Dobbiamo, dunque, ribadire che il "danno ambientale" formalmente previsto nell'art. 300 del citato decreto non è un reato ma soltanto una previsione normativa "in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente" (vedi titolo della parte sesta del decreto...). In se stesso tale articolo non prevede un reato. Non c'è alcuna sanzione penale per chi poi va integrare nei fatti un vero danno ambientale che, una volta verificatosi, potrà far attivare solo una procedura risarcitoria di tipo

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

In definitiva, è importante sottolineare che l'operatore di P.G. non deve confondere, come spesso accade per prassi e gergo comune, una realtà illegale che provoca in senso lato un danno ambientale con la procedura specifica risarcitoria della normativa sul "danno ambientale" così come formalmente previsto oggi nel nostro sistema giuridico.

Dunque, a titolo di esempio, dovrà sempre essere ben chiara nella esposizione, sia nei verbali di sequestro o di accertamenti urgenti che soprattutto nella comunicazione di notizia di reato, il punto di esatta individuazione dei reati specifici che si vuole andare a contestare (danneggiamento ex art. 635, co. 2, c.p. o art. 434 c.p. per il disastro innominato o altro), e dunque chiarendo in modo espresso ed inequivoco che si tratta di un danno sull'ambiente ma in senso improprio e che non può essere identificato con un delitto di "danno ambientale" in senso specifico e proprio il quale al momento non esiste. (...)"

Publicato il 13 maggio 2013

civilistico-amministrativo da parte del Ministero ma non potrà mai portare ad una imputazione di tipo penale in via diretta. Pertanto, in sede di indagini non troveremo allo stato in alcun codice e di alcuna legge un reato - appunto - di danno ambientale. Molti ritengono (e questo è un grande equivoco) che alcune norme specifiche contenute in leggi speciali sono identificabili con un reato di danno ambientale. Questo è totalmente inesatto. Infatti oggi non esiste ancora nel nostro panorama normativo un articolo specifico di legge per contestare appunto un delitto (o almeno una contravvenzione) di "danno ambientale". Conseguenze in modo inevitabile che il danno ambientale così come previsto dalla attuale legislazione sarà soltanto una conseguenza procedurale risarcitoria che in via amministrativa forse potrà essere attivata come conseguenza di un reato autonomo ed indipendente mutuato da altre leggi. Ma nessuno oggi nel nostro Paese può essere con l'attuale assetto normativo denunciato e condannando per un reato specifico di danno ambientale. (...) Dunque, il reato-base sul quale dovrà poi innestarsi la procedura (civilistico-amministrativa) per il risarcimento da danno ambientale dovrà essere ricercato in altre ipotesi normative. E tra queste - in primo luogo - i "reati satelliti" che sono mutuati da leggi diverse poi "esportate" dalla giurisprudenza nel campo ambientale: in primo luogo il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche previsto dall'art. 635/II° comma n. 3 del Codice Penale (...)."

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.